



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 21/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4937/2019 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

RINALDI LUIGI rappresentato e difeso dall'avv.to SANTESE ROSARIO,
giusta mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

INPS, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e
difeso, dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti

Resistente

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 12.06.2019 il ricorrente esponeva di essere titolare di pensione n. 10049584 cat. VO, liquidata con decorrenza 02/2021, con la contribuzione da lavoro agricolo; di aver prestato la sua attività lavorativa, durante gli anni 1968/1973 sia in Germania che in Italia, risiedendo temporaneamente nell'uno o nell'altro paese a seconda delle esigenze lavorative; di aver svolto in Italia attività di bracciante agricolo ed essendo iscritto negli elenchi a validità prorogata, rilevava di aver svolto il numero minimo giornate lavorative per le annualità 1968, 1969, 1971, 1972 e 1973 raggiungendo i requisiti necessari per la permanenza dell'iscrizione nei suddetti elenchi. Evidenziava come, non avendo mai ricevuto la pensione estera, ne avesse fatto richiesta nel 2017, e come in data 12.12.2018, avesse ricevuto dall'Inps comunicazione di revoca della pensione a causa della "mancanza del requisito contributivo rilevato in seguito alla richiesta di pensione estera per coincidenza di contributi estero/italia"; che per tali ragioni veniva cancellato dagli elenchi a validità prorogata e gli veniva richiesta la restituzione della somma, ritenuta non spettante, di euro 242.969,99 percepita nel periodo compreso tra il 01.02.2001 ed il 31.12.2018; che avverso tale provvedimento proponeva, in data 21.02.2019, ricorso amministrativo ma senza esito. Sottolineava come la richiesta di restituzione delle somme fosse ingiusta ed illegittima sulla scorta dei principi normativi e giurisprudenziali per i quali, in caso di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite, non vi possano essere effetti retroattivi del provvedimento di revoca della pensione né la conseguente ripetibilità delle somme su cui il pensionato, percettore in buona fede, abbia fatto affidamento, se non dal momento dell'accertamento da parte dell'ente, eccependo, nel caso di specie, la prescrizione del diritto vantato dall'ente previdenziale. Evidenziava l'illegittimità della revoca della pensione non essendo mai l'istante emigrato all'estero nel periodo di cui è causa e che le emigrazioni temporanee di durata inferiore ai due anni non determinassero la cancellazione dagli elenchi nominativi ma soltanto la sospensione di ogni effetto dell'iscrizione in tali elenchi restando salvi i diritti spettanti in relazione alle prestazioni lavorative effettuate nei periodi antecedenti e successivi al periodo di emigrazione. Rilevava altresì che l'Inps avesse erroneamente calcolato l'indebito previdenziale chiedendo la

restituzione dei ratei anche della pensione di invalidità percepita negli anni 2001/2012 e che, in ogni caso, non potesse richiedere la restituzione dell'intera somma percepita negli anni ma al più la differenza tra quanto dovuto e ricalcolato e quanto percepito. Infine, eccepiva l'illegittimità di eventuali pignoramenti o trattenute da parte dell'istituto sulla pensione in godimento eccedenti il quinto della somma residua tra l'importo correttamente rideterminato ed euro 687,00 -corrispondente all'importo dell'assegno sociale per l'anno 2019 aumentato della metà- risultante impignorabile per legge. Per tutti i suesposti motivi adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “*dichiarare* la nullità dell'*impugnato*, provvedimento di revoca e restituzione della pensione cat. VO 10049584 inoltrato dall'Inps per tutte le ragioni sopra esposte e conseguentemente dichiarare legittimamente percepite dal ricorrente la somma di euro 242.968,99 per il periodo 02.2001 al 31.12.2018. – IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA si chiede dichiarare nullo il provvedimento di restituzione inoltrato dall'Inps, stante l'erroneità del calcolo effettuato dall'ente e conseguentemente provvedersi alla rideterminazione dell'eventuale importo effettivamente dovuto dal ricorrente, come risultante da CTU contabile. Vinte le spese di lite con attribuzione”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda e carenza di prova idonea a confutare l'indebito contestato, con vittoria delle spese di lite. Deduceva che il ricorrente ai fini della liquidazione della pensione di anzianità avesse dichiarato di non aver lavorato all'estero; che solo a seguito di richiesta di pensione anche dalla Germania, la pensione italiana in godimento fosse stata cancellata perché considerata totalmente indebita per la dichiarazione inizialmente resa di “non lavoro all'estero”, con ritenuta sussistenza del dolo con cui l'odierno ricorrente aveva indotto l'istituto in errore non consentendo di effettuare le verifiche di tutti i dati necessari dallo stato estero con conseguente sospensione anche della prescrizione ex art. 2941 c.c.. Sul quantum, a seguito della cancellazione della pensione, evidenziava come dall'indebito fosse stato conguagliato il credito per la pensione di vecchiaia con decorrenza dal settembre 2012 e con calcolo degli arretrati dal gennaio

2014, con residuo debito di 180.458,65 rateizzato a causa di cessione di quinto e pignoramento in corso iscritto sulla stessa pensione.

Esaurita la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 21 ottobre 2022, il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta, decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.

Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.

Giova premettere che 'in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico' (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata; Cass., S.U. 18046/2010).

Applicando siffatte coordinate ermeneutiche, al caso che ci occupa, il giudicante ritiene che, parte ricorrente, gravata del relativo onere, non ha fornito prova sufficiente del suo diritto.

Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, l'indebito per cui è causa scaturisce dal fatto che l'Istituto ha provveduto alla eliminazione del trattamento pensionistico erogato in favore del ricorrente, cat. VO n. 10049584 a seguito della domanda, da questi inoltrata, di utilizzazione dei contributi tedeschi.

Dall'istruttoria effettuata, infatti, è emersa una sovrapposizione di contributi, in quanto, nell'arco temporale in cui il sig. Rinaldi ha lavorato e risieduto all'estero (Germania), risultava una contestuale contribuzione in agricoltura. Il ricorrente, infatti, aveva beneficiato della normativa relativa agli elenchi a validità prorogata.

A ben vedere, la storia degli elenchi anagrafici ha origine lontane perché inizia nel 1940, col regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, in cui dal

momento che molti cittadini venivano richiamati alle armi, rimanendo privi di assicurazioni sociali, fu creato il cd sistema del presuntivo impiego, basato sulla tabella ettaro cultura, attraverso la quale presuntivamente si ricavava il numero di giornate corrispondenti al fabbisogno aziendale per ogni provincia e da questo numero di giornate si rilevava il monte contributi che poi, attraverso commissioni comunali, veniva suddiviso tra i giornalieri di campagna. Attorno alla metà degli anni '50 una legge attribuì ad apposite commissioni provinciali la facoltà di sostituire il sistema del presuntivo impiego con il cosiddetto servizio dell'effettivo impiego. Tutte le commissioni provinciali del Centro Nord deliberarono, all'epoca, di passare dal presuntivo all'effettivo impiego, ma così non fu in 23 province dell'Italia meridionale dove il fenomeno del bracciantato agricolo e della disoccupazione era particolarmente acuto.

In tali province, pertanto, rimase in piedi il sistema del presuntivo impiego inventato nel 1940.

La Corte Costituzionale, tuttavia, con una sentenza emessa nel 1963, stabilì che il sistema del presuntivo impiego non era conforme al nuovo ordinamento dello Stato e quindi dichiarò incostituzionali le leggi che lo prevedevano.

Il rischio che si corse allora fu che i lavoratori iscritti negli elenchi fatti col vecchio sistema perdessero il diritto alle prestazioni, sicché intervenne il legislatore, con l'art. 1 della legge 5 marzo 1963 n. 322, decidendo di prorogare di un anno gli elenchi già compilati l'anno prima col sistema del presuntivo.

Così in queste 23 province c'erano due tipi di elenchi, chiamati i primi a validità prorogata, i secondi, cioè dei nuovi occupati, elenchi di rilevamento. Sennonché tale sistema che nell'intenzione del legislatore doveva avere carattere provvisorio si è perpetuato, in forza di successive leggi di proroga, fino al 31 dicembre 1979. Con l'art 9 del d.l. 23 dicembre 1977 n. 942, conv.in legge 27 febbraio 1978 n. 41, tuttavia, si chiariva che veniva prorogato il diritto alle prestazioni di questi lavoratori purchè si trattasse di non pensionati, di non emigrati, di non occupati prevalentemente in altri settori produttivi, ma comunque anche prima di tale legge era chiaro che

l'iscrizione in quegli elenchi era un beneficio di legge che presupponeva lo status di disoccupato.

Occorre a tal punto richiamare l'art. 6 della legge 334/1968 il quale prevede che "le emigrazioni temporanee, purché di durata inferiore a due anni, non determinano, di per sé, la cancellazione dagli elenchi nominativi; tuttavia, per la durata di detta emigrazione, è sospeso ogni effetto della iscrizione negli elenchi medesimi, restando salvi i diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione.

Ai fini di cui al precedente comma, i lavoratori interessati debbono comunicare all'ufficio provinciale del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura l'inizio ed il termine del periodo di emigrazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In difetto di tale comunicazione nel termine previsto, si procede alla cancellazione dagli elenchi, salvo l'accertamento del diritto nei casi previsti dal precedente primo comma.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei lavoratori chiamati in servizio militare".

Ebbene, nel caso che ci occupa, parte ricorrente non ha mai comunicato l'inizio e il termine del periodo di emigrazione. Di qui la legittima cancellazione dagli elenchi.

Quanto all'accertamento dei diritti spettanti a ciascun interessato in relazione alle prestazioni lavorative effettuate antecedentemente e successivamente al periodo di emigrazione, fatti salvi dalla norma richiamata, occorre evidenziare che dalla documentazione in atti, così come confermato in sede istruttoria dal teste Coppola, non risulterebbe raggiunti i requisiti per la pensione anche volendo considerare le 51 giornate che parte attrice deduce di aver svolto in Italia negli anni 1968, 1969, 1971, 1972 e 1973 (essendovi 1802 settimane a fronte delle 1820 necessarie). Pertanto, anche se la cancellazione non avesse riguardato l'intero periodo della validità prorogata (con la presunzione di n. 101 giornate annue), la contribuzione residua, indicata dallo stesso ricorrente, per i detti periodi in cui avrebbe lavorato in Italia, non sarebbe sufficiente al mantenimento del requisito contributivo per la pensione di anzianità.

Dalle suesposte considerazioni, consegue che illegittimamente il ricorrente rimaneva iscritto negli elenchi a validità prorogata dal momento che emigrava all'estero e veniva impiegato in altro settore produttivo. Questa ingiustificata sovrapposizione di contribuzione ha pertanto provocato, in sede di autotutela amministrativa, la cancellazione della contribuzione versata in agricoltura nel periodo in questione, con conseguente richiesta di ripetizione delle somme erogate indebitamente.

Il ricorrente, infatti, maturava il diritto alla pensione di anzianità Vo grazie ai contributi versati nel periodo di iscrizione negli elenchi a validità prorogata, eliminati i quali, è venuto meno il requisito contributivo minimo per la pensione.

Alla luce, dunque, del richiamato onere probatorio, poiché l'INPS sostiene la indebita percezione da parte del Rinaldi della pensione di anzianità per assenza della contribuzione minima necessaria, gravava sul ricorrente l'onere di provare la legittima percezione di tale pensione, prova che non è stata fornita.

Quanto poi alla possibilità di ripetere le somme indebitamente corrisposte, giova evidenziare che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetéibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022).

Ebbene, nel caso che ci occupa, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non vi è stato alcun errore imputabile all'ente erogatore.

Come detto, il RINALDI, nella domanda di pensione di anzianità presentata il 23.01.2011 dichiarava (al punto 9) di non aver lavorato all'estero. Pertanto, veniva liquidata la pensione categoria VO con decorrenza 02/2001 con la contribuzione da lavoro agricolo per 101 giornate all'anno da elenchi a validità prorogata. Ed invero, la coincidenza del lavoro

all'estero con l'iscrizione negli elenchi degli agricoltori a validità prorogata è emersa solo allorché il medesimo ha presentato istanza per la liquidazione della pensione dalla Germania.

Siamo, dunque, di fronte ad una omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto della pensione, non già conosciuti dall'ente competente, la quale consente chiaramente la ripetizione di quanto indebitamente percepito.

Occorre anche aggiungere che, diversamente da quanto dedotto in ricorso e specificamente contestato dall'Inps, dalla documentazione in atti non risultano liquidazioni di trattamenti pensionistici di natura assistenziale in favore del Rinaldi. Pertanto, risulta inconferente la normativa richiamata in materia di indebito assistenziale, soprattutto con particolare riguardo alla retroattività del disposto provvedimento di revoca.

Né si può ritenere che sia maturata la prescrizione del diritto dell'INPS a ripetere le somme illegittimamente erogate.

La prescrizione, infatti, decorre dal momento in cui l'Istituto ha avuto consapevolezza della sovrapposizione della contribuzione, vale a dire da quando il ricorrente ha inoltrato la domanda di utilizzazione dei contributi tedeschi nel 2017.

In relazione al quantum, occorre evidenziare che l'importo iniziale dell'indebito di € 242.968,99 calcolato per la VO 10049584 dal 01/02/2001 al 31/12/2018 è stato decurtato dal conguaglio di € 62.510,34, sorto a seguito del nuovo trattamento pensionistico VO 10060840 con decorrenza dal 01/09/2012.

Il residuo indebito di € 180.458,65 è stato rateizzato inizialmente a rate da € 100,00, ridotte poi ad € 60,00 in quanto era in corso sia una cessione del quinto di € 149,23 che un pignoramento di € 29,49.

Non corrisponde a vero, dunque, che l'Inps avrebbe solo proceduto a rideterminare l'importo mensile della pensione, senza revocare il detto trattamento. Come detto, la pensione erogata sin dal 2001, categoria VO n. 10049584, è stata eliminata all'esito della cancellazione dagli elenchi a validità prorogata e dal nuovo trattamento pensionistico richiesto ed ottenuto con il cumulo dei contributi Tedeschi si è proceduto a detrarre mensilmente la somma di euro 60,00 per l'indebito di cui si discorre.

Quanto all'invocato art. 545 cpc, si precisa quanto segue.

L'art. 13, lett. l) del d.l. n. 83/2015 ha novellato l'art. 545 c.p.c., rubricato "Crediti impignorabili", aggiungendo tre nuovi commi (7°, 8° e 9°).

Il primo dispone che "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge".

A ben vedere, la disposizione richiamata ha sì stabilito nuove modalità di calcolo dell'ammontare pignorabile dei trattamenti pensionistici, ma non ha modificato le modalità di recupero delle somme indebitamente erogate dall'Istituto che resta disciplinato dall'art. 69 della legge 153/1969.

Nel caso che ci occupa non siamo in presenza di un pignoramento giudiziale presso terzi, ma di recupero di indebiti pensionistici che sono escutibili direttamente dall'Istituto di previdenza senza passare per il giudice. Trattasi dunque di una disposizione che non riguarda il caso che ci occupa, ove non è un terzo creditore ad aggredire il trattamento pensionistico in godimento del proprio debitore, ma il medesimo istituto previdenziale, stante la sussistenza di un indebito oggettivo ex art 2033 cc.

Né la predetta disposizione avrebbe potuto superare o abrogare la previsione di cui all'art 69 cit., posto che la stessa costituisce norma speciale rispetto all'art 545 cpc (*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*).

Si aggiunge che, a fronte di un importo lordo della pensione pari ad euro 988,35 , tenuto conto delle altre trattenute in corso, è stata operata una trattenuta sulla pensione Vo nella titolarità del ricorrente pari ad euro 60,00, residuando così una pensione pari ad euro 749,63, nel rispetto della normativa vigente.

Deve pertanto affermarsi la legittimità sia del recupero effettuato dall'INPS sulla nuova pensione VO. n. 10060840 - acquisita dal ricorrente con il cumulo dei contributi Tedeschi- sia dell'eliminazione della pensione VO n. 10049584.

Il ricorso va dunque disatteso.

L'obiettivo complessità della questione trattata consente la compensazione delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 21.10.2022

Il Giudice
dott. ssa Caterina Petrosino